



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



A.R.P.A.CAL.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

All. 2/b

COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

Amministrazione o **Ente**: Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Attività dell'Amministrazione: L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice che stipula la polizza in nome proprio o in qualità di delegataria in nome e per conto delle imprese coassicuratrici (art. 1911 c.c.);

Beneficiario: La persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio mortale dell'Assicurato;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



Franchigia: la parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Infortunio: l'evento avvenuto per causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche o patologie oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.

Invalidità permanente: la perdita della capacità generica ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla propria professione (invalidità assoluta), o la riduzione irrimediabile e definitiva della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo (invalidità parziale);

Inabilità temporanea: l'impedimento temporaneo generale (inabilità assoluta) o la limitazione (inabilità parziale) ad attendere alle proprie occupazioni professionali.

Day Hospital: La degenza in istituto di cura a regime esclusivamente diurno;

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Istituto di cura: Ogni ospedale, clinica o casa di cura (convenzionata o privata) in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno;



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



Malattia: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società;

Ricovero: La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di risarcimento;

Massimale di garanzia: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o lese o che abbiano sofferto danno materiale;

Danno corporale: la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale;

Danno materiale: la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose;

Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali;

Immedesimazione organica: il principio secondo il quale la responsabilità della Pubblica Amministrazione verso terzi per condotta dei propri operatori è riconducibile all'art. 2043 c.c. e conseguentemente, la responsabilità derivante ad essi viene ricondotta alla Pubblica Amministrazione di appartenenza.

Atto di terrorismo: l'uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un'organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa;

Contaminazione: l'avvelenamento che causi il mancato o limitato uso di beni o risorse, dovuto a presenza di sostanze chimiche e/o biologiche;

Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, dovute alla presenza di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite da beni o impianti di proprietà o in uso all'Assicurato;



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



Retribuzioni erogate: Le retribuzioni annue lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, erogate al personale dipendente.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del _____ fino alle ore 24,00 del _____

E' facolta' di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax -almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

E' facolta' della Amministrazione notificare alla Societa', entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la richiesta di proroga dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

E' altresì facolta' della Amministrazione richiedere alla Societa' il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno, per la medesima durata e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 2: Riferimento alle norme di legge -Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro -valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziarla del luogo ove ha sede il Contraente/Amministrazione.

Art. 3: Pagamento e regolazione del premio



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



Tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre:

- 1) per la rata iniziale di perfezionamento e le rate successive: dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto indicato nella scheda di polizza a condizione che l'ordine di premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di decorrenza della polizza.
- 2) Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo, a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Compagnia, da parte del Contraente stesso.
- 3) Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del Contraente alla Compagnia.

Trascorsi tali termini, salvo accordi fra le parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24:00 del giorno della deliberazione di pagamento.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura, a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.

Se il premio della presente polizza viene calcolato sugli elementi variabili dichiarati, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento, da parte del Contraente, del documento emesso dalla Compagnia e comunque con le modalità sopra previste per il pagamento delle appendici.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società non può fissa gli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettere raccomandate, la risoluzione del contratto.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura, a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 4 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 c.c. verso il responsabile dell'infortunio, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio

Art. 5: Facoltà di recesso

Avenuto un sinistro e sino al 30° giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90° giorno antecedente la scadenza della annualità assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. . In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 6: Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Ente Strumentale della Regione Calabria in relazione allo svolgimento di attività e di compiti e competenze ovunque svolti, previsti dalla legge, dalle norme o attribuiti dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, dalla Comunità Europea, dalla Regione Calabria e, comunque, di fatto svolti

Si prende atto tra le parti che la descrizione dell'attività svolta dall'Assicurato viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, considerato che la presente polizza esplicita la propria validità per tutti i casi in cui possa essere redamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell'Assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi e/o avvalendosi di terzi (persone fisiche o giuridiche).



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



A puro titolo esemplificativo e non esaustivo la garanzia, che non ha limiti territoriali, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) dall'esercizio delle competenze proprie o delegate dalla Regione, in materia di ambiente;
- b) dall'organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, gite, convegni, congressi, riunioni, fiere, esposizioni, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stands, compresi i danni alle merci esposte, esdusi comunque i danni derivanti dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili, nonché di fuochi pirotecnici;
- c) dalla proprietà e gestione di impianti in genere;
- d) dalla proprietà, conduzione, locazione, comodato e gestione di uffici, magazzini, depositi, laboratori e fabbricati in genere;
- e) dalla gestione di attività e servizi di carattere amministrativo;
- f) dall'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite: a) persone a rapporto convenzionale; b) incaricati occasionali vari; c) convenzioni con terzi.
- g) dalla proprietà, come anche la conduzione a qualunque titolo, di beni mobili, immobili e loro pertinenze, di strutture, di impianti, di condutture e di quant'altro destinato allo svolgimento delle attività della Amministrazione o a ciò in qualsiasi modo riconducibile;
- h) ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis Codice Civile, dalla sottrazione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non, anche per danni derivanti da incendio o furto; sono comprese le cose di proprietà o in uso anche ai dipendenti, direttori e dirigenti della Amministrazione di ogni livello e ai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, ma rimangono in ogni caso esdusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, contenuto di veicoli;
- i) quale committente dei lavori ceduti in appalto e subappalto, nonché delle attività e servizi, riconducibili alle finalità istituzionali, effettuate da terzi;
- j) ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 81/2008, del D. Lgs. n. 494/1996, del D. Lgs. n° 195/2003 e del D. Lgs. n. 196/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni, nei testi vigenti;
- k) dalla circolazione, anche su aree non soggette alla disciplina della normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), di veicoli e natanti di proprietà o in uso alla Amministrazione non soggetti a tale normativa;
- l) da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà o comunque in possesso alla Amministrazione, a integrazione e/o in eccesso ad altre coperture assicurative eventualmente operanti per il medesimo evento;
- m) da furto sofferto da terzi laddove l'autore del reato si è avvalso di impalcature, ponteggi e/o altro assimilabile eretti dall'Amministrazione direttamente o da terzi appaltatori, per eseguire lavori a beni immobili, strutture o impianti di sua proprietà o a essa in uso;



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



- n) da smottamento o franamento del terreno;
- o) dalla interruzione, sospensione o mancato avvio, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
- p) dalla proprietà, conduzione e/o gestione di impianti, compresi i danni da occlusione e rigurgito;
- q) da contaminazione, o da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o loro parti e condutture;
- r) dalla gestione, o quale committente in caso di gestione affidata a terzi, di servizi di ristoro, mense e distributori automatici compresi i casi di avvelenamento da cibi o bevande;
- s) dalla esistenza di servizi medici ed infermieristici attivati dalla Amministrazione (rimane esdusa la responsabilità del personale sanitario);
- t) dalla partecipazione nonché dalla promozione e/o organizzazione di iniziative e manifestazioni sociali, ricreative, sportive, turistiche, culturali, espositive, congressuali, religiose e/o di aggregazione in genere, anche effettuata congiuntamente con altre Società, Enti e/o strutture (rimane esdusa la responsabilità dei soggetti esterni alla Amministrazione di cui essa si avvalga).

Si intendono comunque comprese tutte le attività e competenze di nuova attribuzione all'A.R.P.A.CAL., la cui gravosità non è stata computata al momento della stipula del contratto. A questo proposito, alla scadenza dell'annualità assicurativa, l'Amministrazione comunicherà alla Società tutte le attività e/o competenze di cui sopra.

Art. 6.1: Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questa, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo della assicurazione (anche se conosciuto e/o denunciato dopo tale periodo), debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni corporali e/o danni materiali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione:

- All'attività sudescritta, a tutte le attività complementari, preliminari e accessorie (nulla esduso né eccettuato);
- Alla responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere;
- Alla proprietà, uso o custodia di beni mobili o immobili;
- Alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere.

Art. 6.2: Responsabilità civile personale

La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità personale per danni corporali e/o danni materiali:



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



a) in capo ai dipendenti, direttori e dirigenti della Amministrazione di ogni livello e ai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del cui operato la Amministrazione si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle proprie attività, erogazione di pubblici servizi e quant'altro ad essa riconducibile;

b) in capo ai soggetti di cui al punto a) che precede, ai quali sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti dal D. Lgs. n. 81/2008, dal D. Lgs. n. 195/2003 e dal D. Lgs. n. 196/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni, nei testi ora vigenti;

c) dei soggetti:

- impiegati in lavori socialmente utili,
- partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, stages e quant'altro assimilabile, e alle attività di carattere sociale promosse o gestite dalla Amministrazione,

per danni cagionati a terzi nell'ambito delle attività e iniziative riconducibili alla Amministrazione stessa.

I soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra loro.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei soggetti sopra menzionati con l'Assicurato o fra loro.

Art.7: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento

La copertura assicurativa vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di:

R.C.T.

Per ogni sinistro	€ 5.164.569,00
Per ogni persona	€ 5.164.569,00
Per danni a cose	€ 5.164.569,00

Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico della Amministrazione, quale franchigia fissa per sinistro, l'importo di € 500,00.

La Società liquiderà l'importo risarcibile del danno al lordo della franchigia/scoperto per sinistro, e provvederà nei 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale ad inviare alla Amministrazione la appendice di riepilogo e per il recupero dei suddetti importi di franchigia/scoperto.

Qualora la polizza termini, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società'



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e la Amministrazione provvederà al conseguente pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 8: Rischi esclusi dall'assicurazione

La Società non risarcisce i danni derivanti da o connessi a:

- rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria la assicurazione;
- inquinamento non dovuto a cause di natura accidentale;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi oggetto di attività della Amministrazione;
- presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto salvo quanto disposto dall'art. 7;
- perdita di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o estorsione;
- impiego di aeromobili, nonché impiego di veicoli a motore o natanti se condotti da persona non abilitata ai sensi della normativa vigente;
- cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, nonché alle opere in costruzione e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori; rimane comunque efficace la garanzia di cui all'art. 6, lett. h);
- direttamente o indirettamente a contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere;
- dati o software, in particolare per qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio;
- organismi geneticamente modificati;

- detenzione o impiego di esplosivi;
- fuochi d'artificio,
- cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi.



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



Rimane in ogni caso esclusa la responsabilità personale degli amministratori, dirigenti e dipendenti della Amministrazione per i danni di natura amministrativa, patrimoniale, contabile derivanti da un loro comportamento gravemente colposo e per i quali vi sia azione di rivalsa da parte della Amministrazione o di terzi a ciò preposti.

Art. 9: Denuncia, accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione entro quindici giorni lavorativi dall'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni della stessa ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui la Amministrazione sia venuta in possesso successivamente alla denuncia.

Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, la Società fornirà alla Amministrazione un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- le iniziali della controparte
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione
- l'importo liquidato alla controparte.

La Amministrazione dà facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta.

Art. 10: Gestione delle vertenze e spese legali – Rinuncia alla rivalsa

Si conviene che:

- Per i sinistri ad essa denunciati la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.
- Le spese per resistere alla azione promossa contro l'assicurato e di difesa restano a carico della Società fino alla concorrenza di un importo pari al quarto del massimale di garanzia; qualora la somma dovuta al danneggiato superi questo massimale, le spese sono ripartite tra la Società e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse.



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



- In caso di procedimento penale, e' facolta' dell'assicurato nominare un legale di sua fiducia, da affiancare al legale indicato dalla Societa': in tal caso la Societa', preso atto della designazione del legale di fiducia dell'assicurato, assumerà a proprio carico le relative spese.
- Fermo quanto sopra, la Societa' non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende.
- L'assicurato deve far pervenire alla Societa' nel termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento, copia degli atti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si da inizio al procedimento nei suoi confronti.
- L'assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Societa' copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.
- La Societa' dichiara di rinunciare, salvo il caso di dolo, alle eventuali azioni di surroga nei confronti dei responsabili.

Art. 11: Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando i massimali e i limiti di cui alla presente polizza, qualora l'evento dannoso risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori diversi dalla Societa', essa sarà operante solo ad esaurimento delle altre assicurazioni, ossia per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Societa' la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Societa' rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 12: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota promille convenuta per il totale delle retribuzioni erogate.

Il premio risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

L'Amministrazione fornirà alla Società entro i 120 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, l'ammontare definitivo delle retribuzioni erogate.

Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



Art. 13: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- Compagnia ... Società' mandataria
- Compagnia ... Società' mandante
- Compagnia ... Società' mandante

Il termine "Società'" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società' mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società' mandataria per conto comune.

Le Società' convengono che il Contraente/Assicurazione provvederà a corrispondere gli incassi dei premi di polizza alla Società' mandataria la quale tratterà direttamente con ciascuna Società' mandante secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- Compagnia ... Quota xx%
- Compagnia ... Quota xx%
- Compagnia ... Quota xx%

Art. 14: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società') consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Retribuzioni erogate

Aliquota promille

Euro

14.500.000,00